

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1968

Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della Tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, al pari di alcuni altri personali di amministrazioni statali inquadrati in cosiddette « carriere speciali », è ordinato in carriera direttiva e di concetto; al grado iniziale di quest'ultima accede attraverso il concorso di ammissione in servizio, alla carriera direttiva accede, invece, per effetto della promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura (ex grado 8°).

In base alle tabelle organiche attualmente in vigore, la carriera direttiva comprende 2952 unità, quella di concetto 4.157 unità (delle quali 361 appartenenti al ruolo ad esaurimento degli aiutanti di cancelleria).

All'interno della carriera direttiva si rilevano accentuate sperequazioni nel rapporto tra le dotazioni organiche delle qualifiche iniziali e quelle delle qualifiche più elevate: infatti mentre la qualifica iniziale comprende 1.600 unità e quella successiva (ex grado 7°) 1.107, la qualifica di cancelliere capo di prima classe (ex grado 6°) compren-

de solo 191 unità e 54 elementi la qualifica terminale della carriera.

È chiaro che un tale rapporto si ripercuote sullo svolgimento della carriera dei cancellieri rendendola difficile e lenta, mentre procedure lunghe e faticose sono originate dal numeroso addensamento dei partecipanti agli esami e agli scrutini.

Conseguenza di questo stato di cose è la palese insoddisfazione del personale di cancelleria, il quale ha ripetutamente, negli ultimi tempi, rappresentato all'Amministrazione la viva speranza di vedere accolta, tra le sue richieste, la revisione degli organici.

È stato poi rilevato che la ripartizione dei posti della carriera direttiva dei cancellieri risulta deteriore anche in raffronto a quelle del personale appartenente ad altre carriere speciali, le quali sono avvantaggiate nell'ambito della carriera direttiva per quanto attiene al rapporto proporzionale tra le dotazioni organiche delle qualifiche più elevate e quelle iniziali.

Una tale situazione, che appare degna di essere favorevolmente considerata ma che, peraltro, deve essere pur sempre valutata nell'ambito delle particolari esigenze della Amministrazione della giustizia e nel rispetto delle norme fondamentali concernenti i diversi compiti della carriera direttiva e di concetto, convince della opportunità di procedere ad un riassetto dell'attuale organico.

A tanto provvede l'unito disegno di legge, il cui articolo 1 appresta, in sostituzione di quelle vigenti, nuove tabelle nelle quali sono previste le seguenti modificazioni di organico: sei posti in più nella qualifica di cancelliere capo di Corte ed equiparati (ex grado V); 360 posti in più nella qualifica di cancelliere capo di tribunale di prima classe ed equiparati (ex grado VI); diminuzione di altrettanti posti (n. 366) nella dotazione organica della carriera di concetto in modo da lasciare inalterato l'attuale organico complessivo del personale di cancelleria.

In tal modo la dotazione organica della carriera direttiva e quella di concetto subiscono rispettivamente un incremento ed una diminuzione ma, contenuta nei suddetti limiti, la modificazione, mentre costituisce una provvida iniziativa a favore dei cancellieri, non determina intralci al regolare svolgimento dei servizi.

L'articolo 2 del disegno di legge, modificando l'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativa all'assegnazione degli incarichi direttivi ai funzionari presso i vari uffici, stabilisce che i sei posti previsti in aumento nella qualifica di cancelliere capo di Corte ed equiparato, siano assegnati all'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia; per quanto riguarda i 360 posti previsti in aumento nella qualifica di cancelliere capo di tribunale di 1^a classe ed equiparato viene stabilito che la maggior parte di essi (286), siano utilizzati per la destinazione di funzionari della suddetta qualifica in qualità di dirigenti delle Cancellerie e Segreterie presso i Tribunali e le Procure della Repubblica, nonchè presso un ulteriore numero di cancellerie di preture (72) le quali, per la loro importanza e per la loro dimen-

sione richiedono la presenza in posizione direttiva di un funzionario più qualificato. Il residuo numero di posti, viene invece utilizzato per la destinazione di funzionari presso il Ministero di grazia e giustizia ed infine, in sottordine, presso le Corti e le Procure generali in conformità delle tabelle che saranno emanate a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che i posti previsti in aumento siano conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

L'articolo 4 regola, infine, in via transitoria la situazione di quei funzionari i quali occupano attualmente posti direttivi che, per effetto della revisione organica proposta, vengono elevati di grado. Trattasi in gran parte, di funzionari dirigenti le cancellerie e segreterie di tribunali, procure, e importanti preture, i quali, in difetto della suddetta norma transitoria dovrebbero essere immediatamente trasferiti con grave disagio, da una parte, per le esigenze personali e familiari degli interessati, e, dall'altra, con imbarazzo dell'Amministrazione, la quale non potrebbe totalmente sostituirli con funzionari della qualifica più elevata richiesta, se non all'esito degli scrutini ed esami indetti per il conferimento dei posti al 1° gennaio 1968.

Per quanto riguarda, poi, la modifica all'attuale tabella dei diritti di cancelleria si rileva che essa risale al 17 febbraio 1958.

A parte questa considerazione, in favore della revisione delle misure dei diritti di cancelleria va particolarmente sottolineato che con l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1967, n. 317, l'attuazione della cosiddetta depenalizzazione ridurrà notevolmente il gettito dei proventi di cancelleria, in quanto è sottratta all'Autorità giudiziaria ed affidata agli Organi amministrativi la cognizione di un imponente numero di procedimenti contravvenzionali. Per effetto della riforma di cui al presente disegno di legge tale diminuzione sarà almeno in parte compensata, e si manterrà, in tal modo, una situazione di equilibrio.

Ciò premesso, va rilevato che le voci strettamente processuali sono soltanto dieci e,

senza eccezioni, i singoli diritti, nella misura attuale sono molto modesti rispetto alla natura ed all'entità dell'opera svolta, sicchè tutto considerato sembra che possa consentirsi, venendo incontro alle legittime aspirazioni della categoria, il raddoppio dei diritti stessi senza alterare l'equilibrio alla base della legge istitutiva.

Indipendentemente dal contenuto prequativo della revisione, va osservato che l'aumento del 100 per cento dei ripetuti diritti non aggrava sensibilmente il costo dei procedimenti, giacchè attualmente l'incidenza media degli stessi va da un minimo di lire 650 ad un massimo di lire 1.500 secondo i gradi di giurisdizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, numero 922, è sostituito dal seguente:

« Alla direzione della Cancelleria della Corte suprema di Cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancellerie capo o segretario capo di Corte d'appello.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali e delle segreterie delle rispettive Procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle Preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di Pretura.

Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non infe-

riore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle Corti, delle Procure generali, dei Tribunali, delle Procure della Repubblica, e delle Preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o segretario capo di Procura generale di Corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella *D* allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, numero 1196 ».

Art. 3.

I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di Corte di appello o segretario capo di Procura generale e di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Art. 4.

I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale, nonché a cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami indetti per il conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.

Art. 5.

La tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituita dalla tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, di cui al precedente articolo 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

QUADRO A. — Personale della carriera direttiva e di concetto.

Carriera direttiva

ex Coef- ficiente	Qualifica	Numero
670	Cancelliere Capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonchè cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di Procura generale di Corte di appello . .	60
500	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 1 ^a classe . . .	551
402	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 2 ^a classe . . .	1.107
325	Cancellieri capi di Pretura	1.600

Carriera di concetto

271	Cancellieri e segretari di 1 ^a classe	} 3.430
229	Cancellieri e segretari di 2 ^a classe	
202	Vice cancellieri e vice segretari	
Totale		<u>6.748</u>

TABELLA B

PERSONALE DI CANCELLERIA ADDETTO AL MINISTERO

Qualifica	Numero
Cancellieri capi di Tribunale di prima classe o qualifica equiparata	48
Cancellieri capi di Tribunale di seconda classe o qualifica equiparata a cancellieri capi di Pretura	125
Cancellieri e segretari di prima classe o qualifiche inferiori	107
Totale	<u>280</u>

TABELLA C

Preture alle quali sono destinati, quali dirigenti, funzionari aventi qualifica di Cancelliere capo di Tribunale o Segretario capo di Procura della Repubblica di 1^a classe.

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. — Agrigento. | 43. — Milano. |
| 2. — Alessandria. | 44. — Modena. |
| 3. — Ancona. | 45. — Monza. |
| 4. — Asti. | 46. — Napoli. |
| 5. — Avellino. | 47. — Napoli-Barra |
| 6. — Bari. | 48. — Nocera Inferiore. |
| 7. — Benevento. | 49. — Nola. |
| 8. — Bergamo. | 50. — Novara. |
| 9. — Biella. | 51. — Padova. |
| 10. — Bologna. | 52. — Palermo. |
| 11. — Bolzano. | 53. — Parma. |
| 12. — Brescia. | 54. — Pavia. |
| 13. — Brindisi. | 55. — Perugia. |
| 14. — Cagliari. | 56. — Pescara. |
| 15. — Caltanissetta. | 57. — Piacenza. |
| 16. — Caserta. | 58. — Pisa. |
| 17. — Catania. | 59. — Pistoia. |
| 18. — Catanzaro. | 60. — Pozzuoli. |
| 19. — Cesena. | 61. — Prato. |
| 20. — Como. | 62. — Ravenna. |
| 21. — Cosenza. | 63. — Reggio Calabria. |
| 22. — Cremona. | 64. — Reggio nell'Emilia. |
| 23. — Desio. | 65. — Rimini. |
| 24. — Ferrara. | 66. — Roma. |
| 25. — Firenze. | 67. — Salerno. |
| 26. — Foggia. | 68. — Sampierdarena. |
| 27. — Forlì. | 69. — Sassari. |
| 28. — Gallarate. | 70. — Savona. |
| 29. — Genova. | 71. — Siracusa. |
| 30. — Gorizia. | 72. — Taranto. |
| 31. — Grosseto. | 73. — Terni. |
| 32. — La Spezia. | 74. — Torino. |
| 33. — Latina. | 75. — Trento. |
| 34. — Lecce. | 76. — Treviso. |
| 35. — Lecco. | 77. — Trieste. |
| 36. — Legnano. | 78. — Udine. |
| 37. — Livorno. | 79. — Varese. |
| 38. — Lucca. | 80. — Venezia. |
| 39. — Mantova. | 81. — Verona. |
| 40. — Merano. | 82. — Viareggio. |
| 41. — Messina. | 83. — Vicenza. |
| 42. — Mestre. | 84. — Viterbo. |

TABELLA D

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
1. — Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali:		
per gli Uffici di conciliazione	40	
per gli Uffici giudiziari	200	
2. — Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni:		
per gli Uffici di conciliazione	60	
per gli Uffici giudiziari	200	
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
per gli Uffici di conciliazione	60	
per gli Uffici giudiziari	200	
4. — Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
per gli Uffici di conciliazione	60	
per gli altri Uffici	200	
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziale richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale	200	
5. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti	240	
6. — Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione e distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari:		
per ogni mandato	200	
7. — Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale	300	

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
8. — Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno: per ciascun anno di ricerca	100	
9. — Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società	100	
10. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere: per ogni cento pagine o frazione	200	
11. — Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio	200	
12. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese, e fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto	600	
13. — Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
<i>a)</i> diritto di copia:		
per la prima pagina		100
per ogni pagina successiva		40
<i>b)</i> diritto di certificazione di conformità	200	
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 40 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
<i>c)</i> diritto di rilascio		10
<i>d)</i> diritto di copia		40
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.		
Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera <i>b)</i> .		

NATURA DEGLI ATTI

Diritto
fissoDiritto
graduale

I diritti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.

Per gli Uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.

14. — Diritto di urgenza:

per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche

Il doppio dei
diritti dovuti
secondo il
precedente
n. 13.